



Istanza di rateazione e di riconoscimento di debito

ai sensi dell'art. 16, del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2029

All'Ufficio Tributi del Comune di Montecatini Val di Cecina

Il/la sottoscritto/a

Cognome	Nome		Sesso
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
Codice Fiscale	Data di nascita	Luogo di nascita	Provincia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Indirizzo di residenza(via,numero civico,interno)			C.A.P.
<input type="text"/>			<input type="text"/>
Comune	<input type="checkbox"/>	Provincia	E-Mail
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PEC	Telefono	Cellulare	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

In qualità di **dell'Azienda/ della persona**

<u>Cognome/Denominazione Sociale</u>	<u>Nome</u>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<u>Codice Fiscale</u>	<u>P.IVA</u>	<u>Data di nascita</u>	<u>Sesso</u>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Luogo di nascita</u>	<u>Provincia</u>		
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		
<u>Indirizzo di residenza/ Sede Legale</u>	<u>C.A.P.</u>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Indicare il recapito per l'invio delle comunicazioni se diverso da quello di residenza

Via/Piazza	<input type="text"/>	n.	<input type="text"/>
Comune di	<input type="text"/>	Provincia	<input type="checkbox"/>
		C.A.P.	<input type="text"/>



CHIEDO

Di essere ammesso al beneficio del versamento rateale dei seguenti importi nei limiti e con le modalità previste dall'art. 20, del Regolamento Generale delle Entrate.

Tipo di Atto	Numero	Data	Tipo di Entrata

in n. rate mensili, oltre interessi legali e spese di procedure occorrente.

Di ritirare il provvedimento di rateazione ed i relativi avvisi di pagamento con la seguente modalità:

- ritiro presso l'Ufficio Tributi
 trasmissione a mezzo email
 trasmissione a mezzo Pec

Inoltre,

DICHIARA

- di aver preso visione dell'art. 20, del Regolamento generale delle Entrate, riportato a stralcio in calce alla presente;
- di trovarsi in una situazione di obiettiva difficoltà economica;
- di aderire e conformarsi al contenuto degli atti inclusi nella presente istanza;
- di riconoscere il debito di cui all'/gli atto/i sopra richiamati, di importo complessivo pari ad Euro con effetto novativo del termine di prescrizione;
- di rinunciare all'impugnazione degli atti oggetto della presente istanza davanti agli organi giurisdizionali competenti;
- di essere consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora dai controlli effettuati dall'amministrazione emerga che quanto è stato dichiarato non corrisponde a verità, e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

Comune di Montecatini Val di Cecina
Via Roma, 1
56040 Montecatini Val di Cecina (PI)
C.F.: 00344340500
PEC: comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.it
E-Mail: tributi@comune.montecatini.pi.it
Telefono: 0588/31607



Ufficio Tributi:
Ricevimento:
Martedì e Giovedì 10-12.30 e 14.30-16.30
Solo previo appuntamento

ALLEGA

- Copia fotostatica del documento di identità;

Informativa privacy

Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato esclusivamente al perseguimento delle finalità del servizio e nel rispetto delle previsioni di legge.

DATA

Firma del Dichiarante

Spazio riservato all'ufficio

A norma dell'art. 38 D.P.R. 28,12,2000 n. 445, la presente richiesta (e le dichiarazioni in essa contenute):

- è stata sottoscritta dall'interessato in mia presenza.
- non è stata sottoscritta dall'interessato in mia presenza ed è stata presentata unitamente alla copia di un documento di identità del dichiarante.
- è pervenuta a mezzo posta o per via telematica, ovvero è stata presentata da un altro incaricato, con allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

DATA

Firma del dipendente addetto a ricevere la documentazione



STRALCIO DELL'ART 20, DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

1) Il presente articolo regola i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili. Le somme intimate per debiti tributari in avvisi di liquidazione, accertamento o atti di irrogazione di sanzioni nonché in avvisi di pagamento contenenti più annualità (anche se recepite in successivi atti di natura coattiva), salvo quanto stabilito da discipline speciali, possono essere dilazionate, su richiesta del debitore, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo, secondo le modalità di cui al presente articolo.

2) Si applica la medesima disciplina per la rateazione delle sanzioni amministrative non tributarie (anche se recepite in successivi atti di natura coattiva). Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni a Codice della Strada, per le quali non è ancora stata emessa ingiunzione di pagamento, è possibile procedere alla rateazione solo quando è stato completato l'iter della sanzione ed il verbale costituisce titolo esecutivo.

3) Per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità, la Tassa sullo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche si applicano altresì le ipotesi di rateazione previste dalla legge e dai regolamenti specifici in materia.

4) Per le altre entrate, la rateazione può essere concessa, su richiesta del debitore, con provvedimento del funzionario responsabile della specifica entrata.

5) I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, individuabile in una delle seguenti fattispecie:

a) l'importo richiesto superi complessivamente la misura del 3% del reddito dichiarato fiscalmente dal debitore (Modello Unico persone fisiche o giuridiche, Modello 730 oppure Modello CUD del datore di lavoro), al netto di oneri deducibili e deduzioni, per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione;

b) trattandosi di impresa o di soggetto esercente lavoro autonomo, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità.

6) Ogni domanda di rateizzo può riguardare solo annualità pregresse (restando escluse dalla rateazione le annualità in corso) e può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui emergessero più posizioni insolite (per categoria di entrata e/o per annualità), la richiesta di rateizzo può essere accolta solo dopo che siano state integrate nell'importo oggetto di dilazione tutte le partite pregresse insolite e che siano state corrisposte le eventuali partite relative all'annualità in corso, scadute e non assolte.

7) Gli importi dovuti possono essere rateizzati nelle seguenti misure:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà economica di cui al precedente comma 5, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del presente comma, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 12.

8) Nel caso in cui la posizione morosa ecceda Euro 80.000,00, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, rilasciata da soggetto abilitato. Tali garanzie devono prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- scadenza pari alla scadenza dell'ultima rata aumentata di un anno;

- l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta;

- che per ogni controversia con il Comune di Montecatini Val di Cecina il foro competente sia quello di Pisa.

9) Nei soli casi in cui i debitori risultino disoccupati, oppure abbiano un reddito che non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai 65 anni, oppure godano di documentati contributi di sostegno sociale, è possibile autorizzare piani di rateizzo con cadenze multiple del mese.

10) Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione; Gli importi eventualmente versati saranno imputati nel seguente ordine di priorità:

- Rimborso spese di produzione e notifica dell'atto;

- Interessi di dilazione;

- Sanzioni irrogate con il provvedimento rateizzato;

- Entrate tributarie.

11) La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni, salvo la facoltà, esercitabile una sola volta dal Contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di versamento scaduti pagando contestualmente almeno 3 rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione, nonché quando l'importo da rateizzare risulta complessivamente inferiore ad Euro 200,00.

12) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 15 del presente Regolamento, al tasso in vigore al momento dell'adozione del provvedimento di rateazione.

13) In caso di atti impositivi tributari, il contribuente, nel rispetto dei requisiti richiesti, fa pervenire l'istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento. Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata, il contribuente deve, sempre nel rispetto dei sopra richiamati requisiti e qualora intenda avvalersi del beneficio, far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima.

14) Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.